



PIETRO BERNARDI FABBRANI
NOTAIO

DENUNCIA DI SUCCESSIONE

La successione si apre con la morte di una persona, la quale lascia, quali chiamati all'eredità i propri parenti più prossimi, figli e/o il coniuge (successione legittima o per legge), se non esiste un testamento.

Se esiste un testamento, la successione è testamentaria, in quanto il chiamato all'eredità (erede), può essere istituito con testamento; se il testamento prevede l'assegnazione di beni determinati ad una persona (per es. un alloggio) è un legato.

I chiamati all'eredità diventano eredi solo con l'accettazione dell'eredità, che deve essere fatta con atto notarile entro 10 anni dalla morte; l'accettazione dell'eredità può essere tacita quando si effettuano atti che presuppongono la volontà di accettare l'eredità, quali la vendita di un bene ereditario o l'incasso di denaro da un conto corrente intestato al defunto

Con l'accettazione di eredità si diventa eredi e responsabili anche per i debiti del defunto e se ne risponde con il proprio patrimonio; se si vuole evitare tale eventualità occorre fare l'accettazione con beneficio di inventario che consente di tenere separato il patrimonio del defunto dal proprio, evitando di dover rispondere di eventuali debiti del defunto con il proprio patrimonio.

La Dichiarazione di Successione è un adempimento fiscale da presentare - salvo particolari eccezioni - entro un anno dalla data della morte - per la quale occorre produrre i seguenti documenti.

DEFUNTO ED EREDI

- certificato di morte in carta semplice
- fotocopia di un documento di identità del defunto e di tutti gli eredi
- fotocopia dei codici fiscali del defunto e di tutti gli eredi
- certificato di residenza del defunto
 - autocertificazione in carta semplice da cui risultino le generalità del defunto, la parentela e le generalità di tutti gli eredi e legatari;
 - oppure
 - atto notorio (in particolare se richiesto da banche o assicurazioni) (per il quale vedi l'apposita scheda)

L'autocertificazione può anche essere preparata dallo studio.

IMMOBILI

Se nella massa ereditaria sono presenti immobili o diritti reali immobiliari lo Studio Notarile inserisce nella denuncia di successione quelli che risultano dalla visure catastali.

RICOSTRUZIONE DIRITTI IMMOBILIARI

Se il cliente ritiene che le risultanze catastali non siano esatte e quindi sia necessario procedere alla ricostruzione esatta dei diritti reali immobiliari caduti in successione **occorre conferire espresso incarico** allo studio notarile e quindi esibire la copia dei titoli di provenienza e la documentazione catastale in possesso (vedi scheda immobili).

TERRENI

Se vi sono terreni edificatori è opportuno produrre il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), allo scopo di fornire all'ufficio elementi per l'accertamento di valore.

AUTOMOBILI

Gli autoveicoli intestati al defunto non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, ma bisogna richiedere l'intestazione al P.R.A. a nome degli eredi, con apposita dichiarazione.



PIETRO BERNARDI FABBRANI
NOTAIO

LIBRETTI, CONTI CORRENTI, TITOLI

Occorre richiedere ad ogni banca la certificazione ad uso successione.

Alcune banche per rilasciare tale certificazione richiedono la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o addirittura un atto notorio (vedi scheda .

TESTAMENTO

Se il defunto ha lasciato testamento, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre procedere alla pubblicazione del testamento tramite un Notaio.

In caso di testamento pubblico, bisogna rivolgersi al notaio che l'ha ricevuto o all'archivio notarile, se il notaio non esercita più nel distretto.

I testamenti olografi possono essere pubblicati presso qualunque notaio.

Per la pubblicazione occorrono un estratto per riassunto dell'atto di morte (non è sufficiente il certificato di morte!) e il testamento olografo in originale.

Copia della pubblicazione del testamento deve essere prodotta per la denuncia di successione.

MINORI

Se vi sono eredi minorenni, occorre osservare una serie di ulteriori formalità tra cui:

- richiedere al giudice tutelare l'autorizzazione per accettare l'eredità con beneficio d'inventario;
- rendere la dichiarazione di accettazione beneficiata, da parte del soggetto legittimato dal giudice;
- redigere l'inventario.

PER LE SUCCESSIONI ANTERIORI AL 25 OTTOBRE 2001 NONCHE' QUELLE APERTESI DAL 3 OTTOBRE 2006

Per le successioni anteriori al 25 ottobre 2001, nonché quelle apertesesi dopo il 3 ottobre 2006, nella dichiarazione di successione devono essere indicati:

- libretti, conti correnti e titoli
- contenuto delle cassette di sicurezza
- crediti
- aziende (per le quali è necessario indicare il valore in base ad una situazione patrimoniale alla data della morte;
- quote di società (per le quali è necessario indicare il valore)
- navi, imbarcazioni, aeromobili (produrre i certificato di proprietà)
- passività bancarie: Certificazione bancaria di mutui, saldo di conto corrente negativo, ecc.
- Spese funerarie: Fatture (deducibili in misura non superiore ad euro 1.032,91)
- Spese mediche (sostenute negli ultimi sei mesi di vita)
- Creditori: Fatture o altre documentazioni

RINUNCIA ALLA EREDITA'

Se è stata effettuata una rinuncia alla eredità o un rifiuto ad un legato occorre produrre la copia dell'atto.

ATTI DI DONAZIONE PRECEDENTI

Occorre produrre la copia di tutti gli atti di donazione effettuati dal defunto.

CASSETTA DI SICUREZZA

Se vi sono cassette di sicurezza intestate o cointestate al defunto occorre procedere alla loro apertura (vedi scheda.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Occorre dichiarare allo studio e quindi sottoscrivere la relativa richiesta ad esempio per le seguenti agevolazioni fiscali:

- "prima casa" (anche per uno soltanto degli eredi o legatari)



PIETRO BERNARDI FABBRANI

NOTAIO

- prosecuzione dell'esercizio dell'attività di impresa